

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17 del 19/02/2021

OGGETTO: Fondo risorse decentrate per l'anno 2021.- Indirizzi per la costituzione e direttive per la contrattazione decentrata integrativa.

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 09:50 nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale debitamente convocata, con la modalità telematica della videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e della delibera di Giunta Comunale n. 26 del 13/03/2020.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Assessore	IRMICI MASSIMILIANO	Si	
Assessore	CAMPARI LAURA	Si	
Assessore	MAGISTRELLI	Si	
	GABRIELE		
Assessore Esterno	ANTONINI SARA		Si

Totale Presenti: 4	Totale Assenti: 1
--------------------	-------------------

E' collegata da remoto: Campari Laura.

Sono presenti fisicamente: Lavanga Carmine, Irmici Massimiliano, Magistrelli Gabriele e Panariello Michele.

Partecipa alla seduta Dott. Panariello Michele, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. **Carmine Lavanga**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
- RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato o di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - . RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTO l'art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 75/2017, che testualmente recita: «Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.»;

VISTA la Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010, che disciplina il concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, tra le altre misure, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

DATO ATTO che a decorrere dall'anno 2018 il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;

VISTO l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, 75, che testualmente recita: «....a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato»;

PREMESSO che questo Comune:

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli Artt. 242 e 243 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- ha ridotto la spesa di personale rispetto al triennio 2011-2012-2013, come previsto dal comma 557 *quater* della Legge 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 144/2014;
- ha rispettato il pareggio di bilancio nell'ultimo triennio;
- il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente è inferiore a quello previsto con Decreto del Ministro dell'Interno del 18/11/2020, per il triennio 2020/2022 per gli enti in condizione di dissesto (40 dipendenti / n. 8368 abitanti al 31/12/2019 = 1/209);
- il rapporto spese di personale e entrate correnti è pari a 24,15%, come risulta dai dati desunti dal Rendiconto 2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 27/06/2018, esecutiva, di costituzione della delegazione di parte datoriale abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;

CONSIDERATO che:

- spetta al competente organo di direzione politica la formulazione delle direttive alla Delegazione trattante per definire gli obiettivi strategici ed i vincoli di ordine finanziario, onde perseguire un'efficace azione contrattuale precisando gli obiettivi e le priorità che l'ente intende conseguire;
- •la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- in seguito all'approvazione del Decreto 17 marzo 2020, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", che ridefinisce le regole assunzionali in esecuzione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, è stato specificato che: «Il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;

PRESO ATTO che il numero del personale in servizio al 31/12/2020, tenuto conto delle cessazioni previste e delle assunzioni programmate, risulta pari a quello al 31/12/2018 e pertanto non trova applicazione la facoltà di incrementare il limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019;

ATTESO che rientra nel tetto del salario accessorio anche il fondo per il compenso del lavoro straordinario pari ad € 12.809,00, il cui importo non risulta superiore a quello stanziato nell'anno 2016;

CONSIDERATO CHE:

- per garantire la necessaria correttezza e trasparenza nei rapporti con la parte sindacale e con i dipendenti, risulta indispensabile esprimere precisi indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2021;
- è urgente, una volta costituito il fondo suddetto secondo gli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla contrattazione del contratto integrativo per la distribuzione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2021;
- a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Datoriale durante la trattativa per la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021;

RITENUTO, pertanto, di dover esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021:

- a) confermare fra le risorse variabili l'incremento di cui all'art. 67, comma 4, del CCNL 21/05/2018, nella misura dell'1,2% del monte salari dell'anno 1997, per un importo di Euro 10.563,07.=, fatti salvi sia la dovuta certificazione del Revisore Unico sulla compatibilità economica e finanziaria degli oneri della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio, sia la necessaria certificazione del Nucleo di Valutazione in ordine alla sussistenza ed al rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti dalla disciplina contrattuale, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi di produttività e di qualità che hanno rappresentato il fondamento giustificativo dello stanziamento di tali risorse e sulle eventuali economie; (RISORSE DA STANZIARE DAL BILANCIO DELL'ENTE, quindi frutto dell'autonoma decisione della Giunta);
- b) iscrizione, fra le risorse variabili, delle economie del fondo per il lavoro straordinario dell'anno 2020;
- c) gli importi di cui alle lettere precedenti dovranno essere destinati prevalentemente alla performance dell'ente e finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi che si riconducano al Documento Unico di Programmazione 2021/2023. Tali obiettivi, strategici, operativi o di mantenimento dei livelli quali/quantitativi dell'ente, saranno contenuti nel P.E.G. per l'anno 2021 e dovranno avere il requisito fondamentale della misurabilità, inoltre dovranno essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa;

RITENUTO, altresì, di dover esprimere i seguenti indirizzi quali CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE 2021:

- a) di rendere indisponibile alla contrattazione le quote relative al fondo per le indennità di comparto, al fondo led e per le progressioni orizzontali già attribuiti al personale dipendente non cessato, oltre alle risorse accessorie precedentemente destinate ai Responsabili di Servizio e riassorbite dalla retribuzione di posizione e di risultato, in quanto destinate al parziale finanziamento del fondo delle posizioni organizzative al fine di evitare un doppio costo per l'ente (Parere ARAN n. 399-8C1 del 04/12/2000 e nota del Ministero Economia e Finanze Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Prot. n. 2587 del 25/01/2006);
- b) per il 2021 non sarà possibile concedere nuove progressioni economiche orizzontali al fine di garantire la maggiore spesa dovuta dagli istituti variabili che sono da intendersi prioritari nelle scelte organizzative dell'ente e perciò remunerabili con la parte fissa del fondo;
- c) autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale a trattare con le organizzazioni sindacali per la sottoscrizione del CCDI del personale non dirigente, per la distribuzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021, stabilendo di procedere all'aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione delle performance, inoltre dare indirizzo per la contrattazione dei criteri per la liquidazione dell'indennità di risultato delle P.O. per l'importo pari al 25% dell'indennità di posizione;
- d) sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;
- e) la contrattazione con la parte sindacale dovrà essere chiusa nel minor tempo possibile al fine di pubblicare sul sito dell'ente la produttività 2021, ai sensi dell'art. 67 della Legge 133/2008;

RITENUTO necessario erogare, nelle more dell'approvazione del CCDI per l'anno 2021 i seguenti istituti organizzativi: indennità di turno, indennità di reperibilità, indennità per educatrici asilo nido ex art. 31, 7° comma, del CCNL 14/09/2000, indennità condizioni di lavoro: rischio e disagio, indennità di servizio esterno, secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. vigente e dal CCDI giuridico 2019/2021 sottoscritto in data 14/12/2018 e, pertanto, incaricare gli uffici competenti a provvedere in tal senso;

VISTO il vigente C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ex art. art. 49 del TUEL dal la Responsabile dell'Area Affari Generali e dalla Responsabile dell'Area Finanziaria;

CON votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 4, votanti 4, favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0;

DELIBERA

- 1. di esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 del personale del Comparto Funzioni Locali, relativo all'anno 2021, nei modi e nei termini riportati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
 - a) confermare fra le risorse variabili l'incremento di cui all'art. 67, comma 4, del CCNL 21/05/2018, nella misura dell'1,2% del monte salari dell'anno 1997, per un importo di Euro 10.563,07.=, fatti salvi sia la dovuta certificazione del Revisore Unico sulla compatibilità economica e finanziaria degli oneri della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio, sia la necessaria certificazione del Nucleo di Valutazione in ordine alla sussistenza ed al rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti dalla disciplina contrattuale, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi di produttività e di qualità che hanno rappresentato il fondamento giustificativo dello stanziamento di tali risorse e sulle eventuali economie; (RISORSE DA STANZIARE DAL BILANCIO DELL'ENTE, quindi frutto dell'autonoma decisione della Giunta);
 - b) iscrizione, fra le risorse variabili, delle economie del fondo per il lavoro straordinario dell'anno 2020;
 - c) gli importi di cui alle lettere precedenti dovranno essere destinati prevalentemente alla performance dell'ente e finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi che si riconducano al Documento Unico di Programmazione 2021/2023. Tali obiettivi, strategici, operativi o di mantenimento dei livelli quali/quantitativi dell'ente, saranno contenuti nel P.E.G. per l'anno 2021 e dovranno avere il requisito fondamentale della misurabilità, inoltre dovranno essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa;
- 2. di confermare la costituzione della Delegazione Trattante di parte pubblica, nominata con propria deliberazione n. 52 del 27/06/2018;
- 3. di esprimere, altresì, i seguenti indirizzi quali criteri di ripartizione delle risorse decentrate 2021 ai quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Datoriale nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale del Comune di Pogliano Milanese per l'anno 2021, che dovrà essere sottoposto a questa Giunta Comunale per l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva:
 - a) di rendere indisponibile alla contrattazione le quote relative al fondo per le indennità di comparto, al fondo led e per le progressioni orizzontali già attribuiti al personale dipendente non cessato, oltre alle risorse accessorie precedentemente destinate ai Responsabili di Servizio e riassorbite dalla retribuzione di posizione e di risultato, in quanto destinate al parziale finanziamento del fondo delle posizioni organizzative al fine di evitare un doppio costo per l'ente (Parere ARAN n. 399-8C1 del 04/12/2000 e nota del Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Prot. n. 2587 del 25/01/2006);
 - b) per il 2021 non sarà possibile concedere nuove progressioni economiche orizzontali al fine di garantire la maggiore spesa dovuta dagli istituti variabili che sono da intendersi prioritari nelle scelte organizzative dell'ente e perciò remunerabili con la parte fissa del fondo;
 - c) autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale a trattare con le organizzazioni sindacali per la sottoscrizione del CCDI del personale non dirigente, per la distribuzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021, stabilendo di procedere all'aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione delle performance, inoltre dare indirizzo per la contrattazione dei criteri per la liquidazione dell'indennità di risultato delle P.O. per l'importo pari al 25% dell'indennità di posizione;

- d) sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;
- e) la contrattazione con la parte sindacale dovrà essere chiusa nel minor tempo possibile al fine di pubblicare sul sito dell'ente la produttività 2021, ai sensi dell'art. 67 della Legge 133/2008;
- 4. di incaricare gli uffici competenti a erogare, nelle more dell'approvazione del CCDI per l'anno 2021, i seguenti istituti organizzativi: indennità di turno, indennità di reperibilità, indennità per educatrici asilo nido ex art. 31, 7° comma, del CCNL 14/09/2000, indennità condizioni di lavoro: rischio e disagio, indennità di servizio esterno, secondo quanto stabilito dal C.C.N.L.vigente e dal CCDI giuridico 2019/2021 sottoscritto in data 14/12/2018;
- 5. di incaricare la Responsabile dell'Area Affari Generali del compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente ivi compresa l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa attualmente previsti nel Bilancio 2020-2022 Esercizio provvisorio 2021, come disposto con Deliberazione G.C. n. 3 del 12/01/2021;
- 6. di dare atto del parere favorevole del Revisore Unico pervenuto presso l'Ente Prot. n. 1414 in data 08/02/2021, in ordine all'incremento, per l'anno 2021, delle risorse variabili di cui all'art. 67, comma 3, del C.C.N.L. 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali, nella misura dell'1,2% del monte salari dell'anno 1997, come previsto al comma 4 dell'art. 67, per un importo di Euro 10.563,07.- (Allegato n. 1);
- 7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 4, votanti 4, favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0, immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del TUEL.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO Carmine Lavanga IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Panariello Michele